

DECISIONE (UE) 2019/639 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, attua la convenzione nell'Unione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti può inserire sostanze chimiche negli elenchi degli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche.
- (4) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di dicofol, acido perfluorooctanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere il loro inserimento negli elenchi dei pertinenti allegati della convenzione. Inoltre, è necessario ridurre ulteriormente o eliminare l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), modificando o eliminando gli scopi accettabili e/o le deroghe specifiche di cui all'allegato B della convenzione.
- (5) Alla sua nona riunione la conferenza delle parti dovrebbe decidere se inserire dette sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato A della convenzione e modificare voci già inserite nell'allegato B della convenzione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione, poiché tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno a quanto segue:

- a) l'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;
- b) l'inserimento dell'acido perfluorooctanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, compreso l'inserimento di una nuova parte [X] nell'elenco di detto allegato della convenzione, con deroghe specifiche per:
 - i) la produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici, compresa, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali modifiche, una deroga per le parti destinate al rinnovo delle apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici;
 - ii) i rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
 - iii) i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;

⁽¹⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

